



Comitato Regionale Lombardia LND FIGC
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA

Via PIAVE n° 7 20900 MONZA | Tel. 039/2326135 | Mail: del.monza@lnd.it
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: ldmonza@pec.comitatoregionalelombardia.it

ORARI DI APERTURA

LUN-MAR-MER-VEN: 09:00/12.30 – 13:00/19.00

GIO: 09:00/12.30 – 13:00/19:00

Telegram [@ldmonza](https://t.me/ldmonza) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGCLNDLombardia) | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Giudice Sportivo Territoriale

PEC: giudicemonzabrianza@pec.comitatoregionalelombardia.it

Attività di Base

Mail: adb.monza@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 51 del 12/06/2026

<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	<u>962</u>
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u>	<u>962</u>
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	962
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	963
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	<u>963</u>
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	963
3.2 SEGRETERIA.....	963
3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	963
3.2.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE S.S. 2026/2027 - PORTALE ANAGRAFE FEDERALE.....	964
3.2.1 RIATTIVAZIONE MATRICOLA.....	964
3.2.2 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	965
3.2.3 GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	965
3.2.4 PROCEDURA COMPOSIZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER COMPLETAMENTO ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	966

<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.....</u>	<u>967</u>
<u>5. NOTIZIE DELLA DELEGAZIONE DI MONZA</u>	<u>968</u>
5.1 DISPOSIZIONI VARIAZIONI DI GARA TORNEI	968
5.2 SOCIETÀ PREMIATE – GALA' DEL CALCIO	968
<u>6. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>971</u>
<u>7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE</u>	<u>972</u>
7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL	972
7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL	972
<u>8. RETTIFICHE.....</u>	<u>977</u>
<u>9. LEGENDA.....</u>	<u>977</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	977

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 478 [Campionato Under 18 - Fase Nazionale - Terza Giornata](#)

C.U. 479 [Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinali Andata](#)

C.U. 480 [Gare Spareggio-Promozione Seconde Classificate Eccellenza - Primo Turno - Ritorno](#)

C.U. 481 [Beach Soccer](#)

Ripresa dei Comunicati Ufficiali Nr. 11, 12, 13, 14 e 15 del Dipartimento di Beach Soccer LND, relativi allo svolgimento della tappa del Campionato di Serie A e Finale Supercoppa di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Castelsardo, dal 30 Maggio al 2 Giugno 2026.

C.U. 482 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 536/AA al Nr. 540/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 483 [Beach Soccer](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 16 del Dipartimento di Beach Soccer LND.

C.U. 484 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 541/AA al Nr. 544/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia.

C.U. 485 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 545/AA al Nr. 552/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 486 [Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinali - Ritorno](#)

C.U. 487 [Gare spareggio-promozione seconde classificate Eccellenza - Secondo Turno - andata](#)

C.U. 488 [Beach Soccer](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 17 emesso dal Dipartimento di Beach Soccer della LND inerente il Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2026

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

Circolare Nr. 47 [Circolare n. 20/2026 Centro Studi Tributari LND](#)

Circolare n. 20-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD-Contributi per l'ammodernamento degli impianti.

Circolare Nr. 48 [Adempimenti per ammissioni a Campionati LND 2026/2027](#)

Circolare che richiama gli adempimenti in capo alle Associate, relativi alle procedure di ammissione ai Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, con particolare riferimento agli obblighi il cui assolvimento costituisce presupposto per l'ammissione ai Campionati di competenza

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 Élite della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- ASR FOOTBALL C. MILANESE 1902
- GUSSAGO CALCIO 1981 ASD
- A.S.D. MEDA 1913
- A.S.D. REAL TREZZANO

3.2.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE S.S. 2026/2027 - PORTALE ANAGRAFE FEDERALE

Come da comunicazioni ricevute da L.N.D., in accordo con F.I.G.C., sarà possibile depositare sul Portale Anagrafe Federale le istanze relative alla Stagione Sportiva 2026/2027 e riguardanti le operazioni di:

- cambio denominazione
- cambio di sede
- cambio di denominazione e sede
- fusione
- scissione
- conferimento d'azienda

a partire dal 10 giugno 2026 e fino al 15 luglio 2026, termine di scadenza come previsto dalle N.O.I.F.

Per eventuali informazioni, si invitano le società interessate a contattare il Comitato Regionale Lombardia via email all'indirizzo **anagrafe.lombardia@Ind.it**.

3.2.1 RIATTIVAZIONE MATRICOLA

Si comunica che le sottoindicate Società, dichiarate inattive, hanno richiesto la riattivazione della preesistente matricola, dalla stagione sportiva 2026/2027:

- ASD GIOVANILE CARBONARA (matricola 932655)
- ASD LADYSOCCER (matricola 964316)
- ASD CORBETTA F.C. (matricola 675480)
- S.S.D. POGGESE ACADEMY A R.L. (matricola 964367)

3.2.2 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

PRIMA CATEGORIA

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Promozione della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- A.C.D. CAVENAGO
- A.C. DINAMO GONZAGA
- U.S. ORIONE
- A.C. PAVIA SSD

SECONDA CATEGORIA

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Prima Categoria della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- A.S.D. SIRTORESE
- ASR ORIO PEGU A.S.D.
- U.S. BARIANESE A.S.D.
- PAVONIANA GYMNASIUM ASD
- GIUSSANO CALCIO A.S.D.
- A.S.D. CHIGNOLESE
- A.C. OSSONA A.S.D.
- A.S.D. CISTELLUM ACADEMY

3.2.3 GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Graduatorie di completamento organici dei campionati regionali di Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico della Stagione Sportiva 2026/2027, redatte secondo i criteri pubblicati con il Comunicato Ufficiale Nr. 101 del 21.04.2026.

3.2.4 PROCEDURA COMPOSIZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER COMPLETAMENTO ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Con riferimento al Regolamento per la composizione delle graduatorie di eventuale completamento degli organici delle competizioni regionali organizzate dal Comitato Lombardia L.N.D. nella S.S. 2026/2027, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 101 del 21.04.2026, si rendono note, allegandole al presente C.U., le graduatorie, suddivise per categoria, compilate secondo le disposizioni del citato Regolamento.



Le Società presenti nelle graduatorie medesime che intendano concorrere all'eventuale ripescaggio nella specifica categoria in cui sono inserite **dovranno presentare apposita domanda in questo senso.**

Le domande dovranno essere depositate **entro e non oltre il termine perentorio di mercoledì 24 giugno 2026,** mediante compilazione dell'apposito modulo "MOD. A – Domanda di Ripescaggio", allegato al presente Comunicato e reperibile altresì nell'apposita sezione "Modulistica" del sito istituzionale del Comitato Regionale Lombardia.

La domanda, **a pena di inammissibilità,** dovrà essere trasmessa:

- entro il termine perentorio sopra indicato (24.06.2026);
- esclusivamente a mezzo P.E.C. da indirizzo della Società interessata censito in Anagrafe Federale;
- esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. dedicato del Comitato Regionale Lombardia: programmazionecrl@namirialpec.it ;
- esclusivamente tramite il *MOD. A – Domanda di Ripescaggio* allegato al presente Comunicato;
- utilizzando un distinto modello per ciascuna categoria di interesse, escludendo espressamente l'ammissibilità di domande cumulative della singola Società riferita a più categorie.

All'esito della procedura sopra descritta, il Comitato Regionale Lombardia provvederà, mediante pubblicazione su Comunicato Ufficiale, alla formalizzazione delle graduatorie definitive dalle quali si procederà ad attingere in caso di necessità di completamento degli organici delle rispettive categorie per la Stagione Sportiva 2026/2027. Nelle graduatorie definitive saranno inserite esclusivamente le Società che avranno presentato regolare domanda di ripescaggio nei termini e con le modalità sopra indicate e la cui istanza sarà risultata accolta all'esito delle verifiche previste.

Si precisa espressamente che:

- **la presentazione della domanda di ripescaggio nei termini prescritti costituisce preventiva ed irrevocabile manifestazione di volontà all'eventuale inserimento in organico della categoria superiore.** Pertanto, qualora si renda necessario procedere al completamento degli organici della Stagione 2026/2027 di una o più categorie mediante scorrimento della relativa graduatoria definitiva, la Società avente diritto secondo l'ordine della graduatoria medesima si intenderà aver già accettato l'inserimento nell'organico della categoria superiore di destinazione. Tale inserimento sarà disposto esclusivamente mediante pubblicazione a Comunicato Ufficiale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, richieste di ulteriore conferma e/o richiesta di ulteriori accettazioni;
- **la mancata presentazione** della domanda di ripescaggio entro il termine perentorio del 24.06.2026 costituirà, a tutti gli effetti, rinuncia espressa ad ogni eventuale successivo ripescaggio disposto ai fini del completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2026/2027;
- **il mancato accoglimento** della domanda di ripescaggio comporterà l'esclusione della Società dalla graduatoria definitiva della specifica categoria, con conseguente impossibilità di concorrere ad eventuali procedure di completamento degli organici per la Stagione Sportiva 2026/2027.

P.S.: ove a Regolamento sono state previste, a titolo esemplificativo, formule dirimenti quali “*Media punti ponderata...*” la formula utilizzata per la composizione delle graduatorie è la seguente:

Punti B : Partite B = X : Partite minime del campionato

$$X = \frac{\text{Punti B}}{\text{Partite B}} \times \text{Partite minime del campionato}$$

Il valore X rappresenta dunque il punteggio che la squadra B avrebbe ottenuto disputando il numero minimo di partite, a parità di rendimento medio.

con divisione del risultato X per il numero di gare del girone con numero inferiore.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE DELLA DELEGAZIONE DI MONZA

5.1 DISPOSIZIONI VARIAZIONI DI GARA TORNEI

Disposizioni per le gare dirette da Arbitri Ufficiali:

- 1. Variazioni di gare devono essere recepite (assicurarsi di mandarle in giorni lavorativi e con largo anticipo per sicurezza) dal dipendente della Delegazione di Monza almeno 3 giorni prima della data originaria e della nuova data richiesta.**
- 2. Qualora l' Arbitro non si presentasse, la gara non disputata va segnalata al dipendente della Delegazione di Monza contestualmente alla riprogrammazione della stessa non prima di 3 giorni dalla data in cui viene comunicata al Dipendente della Delegazione di Monza (assicurarsi di mandarle in giorni lavorativi e con largo anticipo per sicurezza)**
- 3. Si invitano le Società ad astenersi dall'inviare variazioni di gare che non rispettino i criteri e la tempistica sopra esposta.**

5.2 SOCIETÀ PREMIATE – GALA' DEL CALCIO

Seconda Categoria

Vincente girone O C.S. COLNAGO ASD

Seconda Categoria

Vincente girone S POL. TRIUGGESE (GIA' CONSEGNA SUL CAMPO)

Terza Categoria Monza

Vincente girone A SPARTAK DE PECCHI A.S.D.

Juniores Provinciale Monza

Vincente girone A SEREGNO FBC SSD A R.L.

Juniores Provinciale Monza

Vincente girone B CITTA DI BRUGHERIO

Categoria Allievi U17 Monza

Vincente girone A A.S.D. BELLUSCO 1947

Categoria Allievi U17 Monza

Vincente girone B VIRTUS ADDA

Categoria Allievi U16 Monza

Vincente girone A SEREGNO FBC SSD A R.L.

Categoria Allievi U16 Monza

Vincente girone B POLISPORTIVA DI NOVA

Categoria Giovanissimi U15 Monza

Vincente girone A SEREGNO FBC SSD A R.L.

Categoria Giovanissimi U15 Monza

Vincente girone B CONCOREZZESE

Categoria Giovanissimi U15 Monza

Vincente girone C F.C. CERNUSCO

Categoria Giovanissimi U14 Monza

Vincente girone A SEREGNO FBC SSD A R.L.

Categoria Giovanissimi U14 Monza

Vincente girone B A.C.D. BIASSONO

Categoria Giovanissimi U14 Monza

Vincente girone C A.C. LEON SSD A R.L.

Categoria Giovanissimi U14 Monza

Vincente girone D A.S.D. POZZUOLO CALCIO

COPPA DISCIPLINA

Seconda Categoria Monza TRIUGGESE

COPPA DISCIPLINA

Terza Categoria Monza SOVICO CALCIO ACCADEMY

COPPA DISCIPLINA

Juniores Provinciale Monza OLIMPIC TREZZANESE

COPPA DISCIPLINA

Allievi U17 Monza CITTA DI CORNATE

COPPA DISCIPLINA

Allievi U16 Monza LESMO SSD ARL

COPPA DISCIPLINA

Giovanissimi U15 Monza POLISPORTIVA CGB SSDRL

COPPA DISCIPLINA

Giovanissimi U14 Monza MARTESANA CALCIO ASD

VINCENTI CAMPIONATI EXTRA-DELEGAZIONE

Categoria Allievi U16 Lecco

Vincente girone B VIBE RONCHESE

Categoria Allievi U16 Lecco

COPPA DISCIPLINA BUSNAGO

Seconda Categoria Milano

Vincente girone P MARTESANA CALCIO ASD

VINCENTI CAMPIONATI REGIONALI

Prima Categoria

Vincente girone B BIASSONO

Vincente girone D VIRTUS INZAGO

Juniores Regionale

Vincente girone C F.C. LESMO

Under 16 regionale

Vincente girone B FOLGORE CARATESE

Under 15 ELITE

Vincente girone B VIS NOVA GIUSSANO

Under 15 REGIONALE

Vincente girone B LA DOMINANTE

Vincente girone C FOLGORE CARATESE

COPPA DISCIPLINA

UNDER 15 FEMMINILE F.C. LESMO

TORNEO LAPOMARDA– U16

GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 07/06/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/06/2026

ISOLINI CHRISTIAN

(GES MONZA)

CICERALE EMAUELE

(VIGOR FC)

Per reciproci atti di violenza (art 38 del C.G.S.)

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 28.05.2025 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 04.5.2026, Prot. 28760/809 pfi 25-26,

a carico di:

- 1.- il sig. **Gianpaolo Radrezza**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pio XI Speranza;
2. – il sig. **Michele Diana**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 3.- il sig. **Mattia Alfano**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 4.- il sig. **Francesco Antonio Anania**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
5. – il sig. **Andrea Lascalea**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 6.- la società **U.S. Pio XI Speranza**;

per rispondere:

- 1.- il sig. **Gianpaolo Radrezza**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Andrea Lascalea di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza, alle seguenti gare tutte valedoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria nono-stante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza – Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del

26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;

2. – il sig. **Michele Diana** all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025 tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

3.- il sig. **Mattia Alfano**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025 e Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025 tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

4.- il sig. **Francesco Antonio Anania**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025 ed U.S. Pio XI Speranza - San Giorgio del 9.10.2025 valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

5. – il sig. **Andrea Lascale**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza alle seguenti gare,

tutte valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S.Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;

6.- la società **U.S. Pio XI Speranza** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianpaolo Radrezza, Michele Diana, Mattia Alfano, Francesco Antonio Anania ed Andrea Lascala così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con articolata memoria difensiva, si costituivano tutti i deferiti, assistiti dall'Avv. Matteo Sperduti, deducendo l'insussistenza di responsabilità in capo alla Società ed alla sua Dirigenza che neppure con l'uso della più accurata diligenza sarebbe potuta venire a conoscenza della squalifica ancora da scontare da parte del calciatore Andrea Lascala. Si argomentava inoltre, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, in ordine alla sanzione in ipotesi applicabile, tenendosi in conto un principio generale relativo alla "continuazione" degli illeciti (chiaramente mutuato dal diritto penale sostanziale).

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesse che

all'udienza del 28 maggio 2026 sono comparsi, mediante collegamento telematico: per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; per tutti i deferiti l'Avv. Matteo Sperduti.

Entrambe le parti, dopo ampia discussione orale riportata sinteticamente a verbale, si sono riportate ai rispettivi atti.

Il Sostituto Procuratore Federale, considerata la sussistenza della responsabilità per ciascuno dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte loro, richiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per US Pio XI Speranza € 700,00 di ammenda e 9 punti di penalizzazione nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027;
- per il Sig. Gianpaolo Radrezza mesi 11 di inibizione;
- per il Sig. Michele Diana mesi 5 di inibizione;
- per il Sig. Mattia Alfano mesi 6 di inibizione;
- per il Sig. Francesco Antonio Anania mesi 4 di inibizione;
- per il Sig. Andrea Lascala 11 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

La Difesa -richiamate le conclusioni della propria memoria datata 23.5.2026- richiedeva in principalità il proscioglimento dei deferiti ed in subordine l'applicazione di sanzioni minime, considerando la sussistenza di attenuanti e della già richiamata continuazione tra le condotte oggetto di deferimento.

Il procedimento in trattazione trae origine dalla decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 67 del 3.2.2026, che, accogliendo il reclamo proposto dalla Società U.S. Pio XI Speranza, annullava la decisione assunta dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 18.12.2025.

Con l'anzidetta decisione il Giudice Sportivo, deliberando su ricorso proposto dalla ASD Nuova Real in relazione alla gara del 26.10.2025 che l'aveva vista opposta alla U.S. Pio XI Speranza (nella quale era stato schierato il calciatore Lascale Andrea) deliberava la perdita di otto gare in danno della Società stessa, nonché le squalifiche per il calciatore e per il dirigente Sig. Diana Michele.

La Corte Sportiva d'appello, ritenendo il difetto di competenza del Giudice Sportivo, ne annullava come detto le statuizioni, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue determinazioni.

Di qui, il deferimento che costituisce l'attuale thema decidendum.

Posta infatti la distinzione tra l'ambito della "giustizia sportiva" e quello della "giustizia disciplinare" -che ha evidentemente costituito la base della motivazione della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'appello- questo Tribunale, quale Organo di primo grado di giustizia disciplinare federale, è chiamato a decidere in ordine alle violazioni ipotizzate e consacrate nei capi di incolpazione elevati dalla Procura Federale.

La circostanza da cui questi prendono le mosse è oggettiva e non contestata: il calciatore Andrea Lascale, che non aveva integralmente scontato la squalifica applicatagli in seguito ad accordo ex art. 126 CGS pubblicata sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/AA del 20.8.2024, aveva preso parte alle gare che formano oggetto delle contestazioni attualmente in esame.

È peraltro pacifico, dalle stesse dichiarazioni rese dal calciatore, che lo stesso non abbia comunicato alla propria nuova Società di appartenenza della precedente squalifica non ancora integralmente scontata, in quanto asserisce di essersene "dimenticato".

Cionondimeno, in contrasto con l'impostazione difensiva che sostiene l'assenza assoluta di responsabilità, ciò non manda esenti gli altri soggetti deferiti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte.

La diligenza esigibile avrebbe infatti imposto che all'atto del tesseramento da parte della U.S. PIO XI Speranza, o comunque almeno prima che il calciatore fosse schierato per la prima delle gare in contestazione, la Società si facesse parte diligente di effettuare tutte le opportune verifiche in ordine alla sua posizione disciplinare.

Nemmeno costituisce prova risolutivamente liberatoria della responsabilità l'assunto speso in chiave difensiva secondo cui la consultazione di un "link" per l'accesso ai comunicati ufficiali darebbe, nell'attualità, l'esito della dicitura di "pagina non trovata": è infatti la stessa memoria difensiva a dare atto che non è possibile stabilire "da quando la medesima pagina non era più disponibile alla visione degli utenti".

Se quindi il calciatore avrebbe avuto certamente l'obbligo di comunicare la sua personale posizione che lo vedeva ancora assoggettato a squalifica, la Società avrebbe avuto parimenti l'obbligo di effettuare un diligente accertamento per la verifica della posizione del suo nuovo tesserato.

Ritenuta quindi la sussistenza della responsabilità per tutti i deferiti -compresi coloro che nelle singole gare hanno sottoscritto le distinte dei calciatori, attestando così in modo non veridico la regolarità del calciatore squalificato- si passa ora alla valutazione del trattamento sanzionatorio.

Pur non ritenendosi applicabile alla fattispecie l'istituto squisitamente penalistico della continuazione tra più illeciti, si ritiene che nel caso in esame meritino di essere valutate circostanze tali che consentano di rimodulare in senso mitiore le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

Deve infatti in primo luogo essere valutata la risalenza nel tempo della squalifica comminata al calciatore Lascalea rispetto al suo tesseramento da parte della compagine deferita.

Infatti, a fronte di una squalifica comminata con C.U. del 20.8.24, risulta pacifico che il calciatore venne tesserato dalla Società U.S. Pio XI Speranza nel mese di agosto dell'anno successivo.

Inoltre -paradossalmente- il rilevante numero di gare nelle quali il calciatore in posizione irregolare venne schierato, pur non escludendo in alcun modo la responsabilità come anzidetto, depone però per una valutazione di assoluta verosimiglianza circa l'inconsapevolezza della irregolarità da parte dei Dirigenti della nuova Società di appartenenza.

L'elemento della colpa, naturalmente, non elide alcuna responsabilità, ma merita di essere valutato nella graduazione della sanzione, che ovviamente non può parificarsi al caso in cui oggetto di giudizio sia una condotta intenzionalmente illecita sotto il profilo regolamentare.

Per queste ragioni ritiene questo Tribunale di sanzionare le condotte oggetto di deferimento come in dispositivo.

Si precisa che la squalifica che viene irrogata al Sig. Andrea Lascalea con la presente decisione deve essere sommata alla parte residua -se non ancora scontata- della squalifica inflitta con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/AA del 20.8.2024.

Tanto premesso e ritenuto, ritenuta ed affermata la responsabilità dei deferiti per i capi d'incolpazione loro singolarmente ascritti, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

le seguenti sanzioni:

- alla Società U.S. Pio XI Speranza 2 (due) punti di penalizzazione nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027, nonché € 300,00 (trecento/00) di ammenda;
- al Sig. Gianpaolo Radrezza mesi due di inibizione;
- al Sig. Michele Diana, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Mattia Alfano, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Francesco Antonio Anania, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Andrea Lascalea, quattro giornate di squalifica.

8. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione

9. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

IL SEGRETARIO

Giorgio Arioli

IL DELEGATO

Alessandro Bertinazzi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA IL 12/06/2026
